

Il procedimento autorizzatorio degli impianti di produzione di energia rinnovabile: rapporti con VIA e AIA

✓ Alberta Milone

Premessa

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/2003, sono state introdotti importanti strumenti di incentivazione della produzione di energia pulita. In particolare, l'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 prevede che l'autorizzazione (unica) alla costruzione e all'esercizio di un impianto che utilizza fonti rinnovabili venga rilasciata a seguito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate.

Nel presente contributo verrà analizzato il rapporto tra la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e tra queste ultime procedure e il procedimento principale, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003. Argomenti in merito ai quali sono intervenute di recente interessanti pronunce giurisprudenziali. Preliminarmente, occorre formulare una breve introduzione sulle discipline in materia di VIA e di AIA, in base alle disposizioni vigenti.

Cenni alla disciplina in materia di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008

Com'è noto, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento amministrativo finalizzato a valutare, *in sede progettuale*, gli effetti determinati dalla realizzazione di opere di rilevante impatto sull'ambiente, e quindi precedentemente al rilascio della relativa autorizzazione.

La VIA è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva n. 85/337/Cee, successivamente modificata e integrata dalle Direttive n. 97/11/Ce e n. 2003/35/Ce. La disciplina comunitaria in materia è stata recepita in Italia con l'art. 6, legge n. 349/1986 e successivi decreti attuativi, in materia di VIA statale (D.P.C.M. n. 377/1988 e D.P.C.M. n. 27 dicembre 1988) e il D.P.R. 12 aprile 1996, per quanto attiene alla VIA regionale. La prima disciplina organica sulla VIA è stata introdotta, in attuazione della legge n. 308/2004 (1), dalla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (2), c.d. Testo unico in materia ambientale, disciplina abrogata dalle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 4/2008 (3), entrate in vigore il 13 febbraio 2008.

Per quanto attiene alla VIA, il D.Lgs. n. 4/2008 ha previsto importanti novità, al fine, tra l'altro, di semplificare il relativo procedimento, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia (Direttive n. 85/337/Cee, n. 97/11/Ce, n. 2003/35/Ce) e della legge delega n. 308/2004 (art. 1, comma 9, lett. f).

L'AIA è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva 96/61/CE. Con il D.Lgs. n. 372/1999 è avvenuto il primo recepimento della direttiva n. 96/1961, limitatamente agli impianti esistenti. In seguito, con il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, lo Stato italiano ha provveduto al completo recepimento della Direttiva n. 96/61/CE.

L'autorizzazione integrata ambientale (4) si definisce come

«il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requi-

Note:

✓ Avvocato del Foro di Roma.

(1) Sulle disposizioni in materia di VIA contenute nella legge n. 308/2004, si veda:

- F. Fonderico, *Il riordino del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nella legge delega 308/2004*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, pag. 417 e segg.

(2) Per un commento alle disposizioni introdotte dalla Parte II, D.Lgs. n. 152/2006 in materia di VIA, si rimanda a:

- P. Dell'Anno, *La valutazione di impatto ambientale tra «timidi» interventi di riforma legislativa e principi giurisprudenziali*, in *www.lexambiente.it*;
- A. Milone, *D.Lgs. n. 152/2006: le nuove norme in materia di VIA e di VAS*, in F. Giampietro (a cura di), *Commento al T.U. ambientale*, Milano, 2006, pag. 39 e segg.

(3) Si vedano:

- P. Dell'Anno, *Elementi di diritto dell'ambiente*, Padova, 2008, pag. 217e segg.;
- E. Boscolo, *VIA e VAS riformate: limiti e potenzialità degli strumenti applicativi del principio di precauzione*, in *Urbanistica e Appalti*, 2008, pag. 541;
- M. Mazzoleni, *La riforma della parte seconda - VAS e VIA - del D.Lgs. n. 152/2006: novità e prospettive*, in questa *Rivista*, 2008, pag. 305 e segg.

(4) In argomento, si veda l'insero dal titolo *Autorizzazione integrata ambientale: nuove regole, strumenti, attori*, in questa *Rivista*, 2005, 12.

siti del presente decreto» (v. l'art 2 lett. l) del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59).

Differenze tra VIA e AIA

L'AIA sostituisce le autorizzazioni ambientali, elencate nell'Allegato II al D.Lgs. n. 59/2005 (l'elenco, tuttavia, non è tassativo (5)); come ha evidenziato la giurisprudenza (6),

«detto provvedimento si inquadra tra le "misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni (delle attività industriali inquinanti normativamente individuate) nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso" (cfr. art. 1 comma 1 del citato D.Lgs. n. 59/2005...».)

L'AIA, a differenza della VIA,

«incide specificamente sugli aspetti gestionali dell'impianto, mentre la procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali».

Infatti, mentre la VIA viene rilasciata sul progetto **definitivo**, l'AIA è un'autorizzazione all'esercizio, che ha ad oggetto il progetto **esecutivo**. I rapporti tra VIA e AIA sono ora regolati dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 4/2008, che ha introdotto, al riguardo, importanti novità (v. par. 4). In merito ai rapporti tra VIA e AIA, si è espresso recentemente il Consiglio di Stato, sez. II, con il parere n. 1001/08 (v. par. n. 3).

Il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 18 giugno 2008, n. 1001

Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un quesito formulato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di una richiesta di parere, pervenuta a quest'ultimo dicastero dalla Provincia di Rovigo. Il quesito riguardava il coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, alla luce dei principi, affermati dalla decisione della sez. IV del Consiglio di Stato del 31 agosto 2004, n. 5715 (7). Con quest'ultima pronuncia il Collegio aveva statuito che un impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzato e posto in esercizio **precedentemente** all'entrata in vigore della disciplina in materia di VIA, deve essere sottoposto al procedimento di compatibilità ambientale al momento del **rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio**, di cui al previgente art. 28, D.Lgs. n. 22/1997. Il Ministero ha **eccepito** che dall'applicazione di tale principio conseguirebbe l'obbligatorietà assoggettamento a VIA degli impianti **esistenti, non modificati in modo sostanziale**, per i quali il D.Lgs. n. 59/2005 prevede il rilascio dell'AIA. Ne

deriverebbe che «l'AIA potrebbe essere rilasciata solo in seguito alla conclusione favorevole di quella procedura», ai sensi dell'art. 5, comma 12, D.Lgs. n. 59/2005. Il Ministero ha concluso per l'**assenza dell'obbligo** di assoggettare a VIA gli impianti esistenti, autorizzati quando tale procedura non era necessaria, tranne nell'ipotesi di **impianti fuori produzione** e riattivati, coerentemente con i principi affermati, in tale fattispecie, dalla Corte di Giustizia Ue, sez. V, 7 gennaio 2004, C - 201/02 (8).

Il Consiglio di Stato (nel più recente parere del 18 giugno 2008, n. 1001) a seguito di una sintetica premessa in ordine ai diversi obiettivi della VIA e dell'AIA, finalizzate «l'una alla tutela dell'ambiente e l'altra alla prevenzione dell'inquinamento», ha definito i seguenti principi.

L'art. 5, comma 12, D.Lgs. n. 59/1995 deve essere interpretato nel senso che

«se sia in corso anche una procedura di VIA (cioè: se consti che sia in corso tale procedura), il procedimento di AIA va sospeso fino alla conclusione dell'altro».

L'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 59/2005 dispone, infatti:

«in caso di **nuovo impianto o di modifica sostanziale**, se sottoposti alla normativa di valutazione di impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione».

Argomentando **a contrario, da tale disposizione si evince che**

«della VIA si deve tener conto solo quando l'attività da autorizzare sia stata, in fatto, sottoposta a tale procedura».

Infatti, la VIA, **se dovuta**, in quanto attinente la localizzazione di un impianto, è necessariamente preventiva al rilascio dell'AIA; quest'ultimo procedimento resta sospeso, in attesa degli esiti del primo, che potrebbe concludersi con una rinuncia del proponente o con un provvedimento di VIA negativo, rendendo così inutile l'avvio o il proseguimento del procedimento di AIA.

In conclusione, il Collegio afferma che gli impianti già autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della disciplina in materia di VIA **non devono essere sottoposti a tale procedura** in occasione del rilascio dell'AIA. Il

Note:

(5) Si veda:

- V. Paone, *La disciplina relativa agli impianti nuovi nel D.Lgs. n. 59/05*, in questa Rivista, 2005, *Autorizzazione integrata ambientale. Nuove regole, strumenti, attori*, Inserto, pag. IX.

(6) Si veda:

- TAR Emilia Romagna, sez. I, 26 novembre 2007, n. 3365.

(7) La decisione è pubblicata in *Foro it.*, 2005, III, 289.

(8) Si veda:

- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. V, 7 gennaio 2004, (C-201/02), in *Urbanistica e Appalti*, 2004, pag. 415 e segg., con nota di E. Boscolo, *Nozione comunitaria di autorizzazione e VIA*.

Consiglio di Stato distingue quest'ultima ipotesi da quella del rinnovo di altre tipologie di autorizzazioni all'esercizio di un impianto (v. ultimo capoverso, pag. 5 del parere). In quest'ultimo caso, che non forma direttamente oggetto del parere, ma in merito al quale si era pronunciata la IV sezione, con la citata decisione del 31 agosto 2004, n. 5715, il Collegio ritiene, comunque, «utile tenere conto» del disposto dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 59/2005, innanzi citato, che ricollega VIA ed AIA alle **puntuali fattispecie** di nuovo impianto o di sua modifica sostanziale. In sostanza, la sez. II del Consiglio di Stato, con il parere del 2008, si discosta dalla tesi affermata nella decisione della IV sez. del medesimo Collegio, n. 5715/2004, pur non volendone contestare espressamente la validità. Per tale motivo, ha ritenuto di circoscriverne l'oggetto ai rapporti della VIA e dell'AIA per impianti esistenti, autorizzati **precedentemente** all'entrata in vigore delle norme in materia di VIA - questione che, come detto, non aveva formato oggetto della menzionata decisione n. 5715/05 - affermando che in tal caso **non** è necessario l'assoggettamento a tale procedura e **distinguendo** tale ipotesi da quella del semplice rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio. Tuttavia, in concreto, tale distinzione non è stata approfondita dal Consiglio di Stato, che si è limitato a considerare i rapporti tra VIA e AIA, richiamando quale principio generale - quello che si evince dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 59/2005 - secondo cui un impianto deve essere assoggettato a VIA, in sede di rilascio dell'AIA, **soltanto** nelle ipotesi in cui si tratti di «nuovo impianto o di modifica sostanziale» (9).

Tale principio, pur se viene affermato nel più recente parere con riferimento agli impianti di smaltimento di rifiuti (argomento sul quale verte anche la menzionata decisione della IV sezione n. 5715/2004) si configura **come regola generale in materia di VIA** ed è da ritenere applicabile **a tutti** gli impianti, che rientrano tra le categorie progettuali da sottoporre a tale procedimento.

Rapporti tra VIA e AIA nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 4/2008

L'art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 4/2008 prevede disposizioni di coordinamento tra la VIA e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), disciplinata dal D.Lgs. n. 59/2005. In base all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 4/2008,

«il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'Allegato V del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59».

Pertanto, nell'ipotesi di opere sottoposte a VIA statale la pronuncia di compatibilità ambientale **assorbe anche** l'autorizzazione integrata ambientale (mentre nel caso

di opere sottoposte a VIA regionale, le autorità competenti garantiscono, comunque, che la procedura di AIA venga coordinata con la VIA, v. art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 4/2008).

Per quanto riguarda il procedimento di compatibilità ambientale di competenza statale, l'art. 26, comma 4, specifica che la VIA, nelle ipotesi di impianti sottoposti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al D.Lgs. n. 59/2005, oltre ad avere valore di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla localizzazione di un'opera, e di autorizzazione integrata ambientale

«sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento».

Non sono, pertanto, assorbite nell'ambito della VIA **le autorizzazioni edilizie e i titoli di conformità urbanistica**, in quanto non attengono alla materia ambientale.

L'autorizzazione unica di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003

L'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 prevede che l'autorizzazione (unica) alla costruzione e all'esercizio di un impianto che utilizza fonti rinnovabili (10) venga rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate,

«svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dall'art. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni».

L'autorizzazione riguarda, in particolare, oltre alla **costruzione** e all'**esercizio** degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili (e agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione) **anche** le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.

In base all'art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/2003,

«in sede di Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano

Note:

- (9) Sulla VIA relativa a varianti sostanziali e impianti esistenti, si vedano:
- P. Dell'Anno, *Valutazione di impatto ambientale*, in R. Ferrara, P. M. Vipiana, *I «nuovi diritti» nello Stato sociale in trasformazione*, Padova, 2002, pag. 208;
 - A. Milone, *La VIA sugli aeroporti: il caso di Malpensa*, nota a Tar Lazio, sez. III ter, 26 marzo 2004, in *Foro Amm. Tar*, 2004, pag. 734 e segg.
- (10) Al riguardo, si veda in dottrina:
- M. Bucello, S. Viola, *Vizi (di illegittimità) e virtù dei procedimenti autorizzativi di impianti da fonti rinnovabili*, in questa *Rivista*, 2007, 911 e segg.

le **linee guida** per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3... In attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti».

Tali linee guida **non** sono state ancora adottate.

L'adozione delle linee guida non è presupposto necessario per il rilascio delle autorizzazioni uniche (art. 12, comma 9). Le regioni o le province delegate possono, pertanto, procedere ad applicare l'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 in assenza delle stesse linee guida.

Competente al rilascio dell'autorizzazione unica è la regione o la provincia delegata, che convoca una conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

Il D.Lgs. n. 387/2003 prevede l'esame contestuale della domanda e della documentazione presentata dal soggetto interessato, da parte di **tutte le amministrazioni interessate**, e, pertanto, oltre dalle autorità competenti in materia ambientale, **anche** dalle amministrazioni cui spetta il rilascio di **titoli edilizi ed urbanistici**. L'autorizzazione deve essere rilasciata (nel termine non superiore a 180 giorni) «nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico...costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico» e conferisce il **diritto a costruire ed esercitare l'impianto** in conformità al progetto approvato (art. 12, comma 4).

L'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 ha introdotto disposizioni di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, comma 3, Cost.), rientrante nell'ambito delle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente delle regioni. In particolare, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (11), la giurisprudenza amministrativa ha affermato che costituiscono, tra l'altro, norme di principio *inderogabili* per le regioni «l'individuazione e la delimitazione del regime autorizzatorio per le nuove attività» (12) in materia di fonti energetiche rinnovabili (art. 12, D.Lgs. n. 387/2003) e, in generale, nel settore energetico. Tale principio è stato affermato, seppure con specifico riferimento al **termine di centottanta giorni**, previsto per la conclusione del procedimento, di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 364 del 9 novembre 2006. La Corte ha evidenziato che l'indicazione di tale termine deve qualificarsi come

«principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento amministrativo».

Nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'art.

12, D.Lgs. n. 387/2003, pertanto, le regioni **non** possono, con legge regionale, **sospendere** le procedure di autorizzazione fino all'approvazione del piano energetico regionale, in quanto la disposizione che fissa il termine di conclusione del procedimento, ispirata, come del resto l'intero procedimento di autorizzazione, a garantire la celerità e la semplificazione del procedimento stesso, è da qualificare come **principio fondamentale in materia**, la cui individuazione **spetta allo Stato**.

I rapporti dell'autorizzazione di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 con la VIA e con l'AIA

Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, al quale, come è stato evidenziato sopra, partecipano, tra l'altro, **tutte** le autorità competenti in **materia ambientale**, sono **acquisite** la valutazione di impatto ambientale (13) e l'autorizzazione integrata ambientale.

Per quanto riguarda l'AIA, l'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 59/05 stabilisce:

«per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto».

Pertanto, in base a tale disposizione, nell'ipotesi in cui impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rientrano nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata in base alle disposizioni di quest'ultimo decreto legislativo, **nell'ambito del procedimento unico, indetto ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003**. L'AIA viene, pertanto, acquisita nel medesimo procedimento che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, il quale, a sua volta, **assorbe**, come è stato rilevato sopra, anche i **titoli edilizi e urbanistici** per la realizzazione dell'opera.

Poiché a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 4/2008, la VIA statale sostituisce l'AIA (v. par. n. 2), si ritiene che nel caso in cui impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rientrano nella disciplina di

Note:

(11) Si veda:

- Corte Cost. 11 ottobre 2005, n. 383.

(12) Si veda:

- TAR Puglia, sez. I, 1 aprile 2008, n. 709.

(13) In argomento, si veda:

- F. Giampietro, L. Giampietro, *Utilizzo a fini energetici delle risorse naturali: procedure di VAS e VIA (parte prima)*, in questa *Rivista*, 2009, pag.144 e segg. e (parte seconda), *ivi*, 2009, pag. 251.

cui al D.Lgs. n. 59/2005, allegato V e siano, inoltre, **da sottoporre a VIA di competenza statale**, tutte le autorizzazioni ambientali, inclusa l'AIA, debbano essere rilasciate in base alla disciplina in materia di VIA, di cui al D.Lgs. n. 4/2008. Per quanto attiene alla VIA regionale, come è stato evidenziato sopra, spetta alle regioni individuare le modalità di coordinamento tra la VIA e l'AIA. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano da sottoporre alla disciplina in materia di VIA regionale, la procedura di compatibilità ambientale conserva una propria autonomia dall'AIA. In tal caso, l'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di produzione di energia rinnovabile, prevista dall'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, viene rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005.

Con particolare riferimento ai rapporti tra la disciplina regolata dall'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 e la VIA, la giurisprudenza ha evidenziato che:

«la circostanza secondo cui l'autorizzazione unica venga rilasciata all'esito di una procedura per Conferenza di Servizi (artt. 14 e segg., legge n. 241/1990) ed il rinvio espresso ai principi di semplificazione recati dalla legge generale sul procedimento del 1990 comporta che i rapporti tra il procedimento per la Conferenza di Servizi e le procedure VIA debbano essere esaminate, appunto, in base alle previsioni di cui al Capo IV della legge n. 241/1990 e s.m.i. Ora, un'espressa conferma normativa in ordine al fatto che, nell'ambito dei procedimenti per la Conferenza di Servizi l'(endo) procedimento volto al rilascio della VIA venga originariamente svolto *ab externo* rispetto ai lavori della Conferenza viene fornito dal comma 4 dell'art. 14 *ter* della legge n. 241... Dall'esame della norma in questione emerge, quindi, che in via ordinaria la pronuncia in sede VIA vada intesa in modo autonomo rispetto ai lavori della Conferenza stessa (ed all'esito di un autonomo procedimento), mentre invece l'ipotesi in cui tale pronuncia venga - per così dire - internalizzata nell'ambito del procedimento principale è limitata alle ipotesi - per così dire - «patologiche» in cui la pronuncia in sede di VIA non venga resa entro i termini all'uopo previsti» (14).

Tale orientamento risulta, a nostro avviso, da condividere anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la VIA è da considerare come subprocedimento autonomo,

«in quanto destinato a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente)» (15).

Pertanto, l'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, che impone la conclusione del procedimento di autorizzazione degli impianti in questione nel termine perentorio di **centottanta giorni** deve essere interpretato alla luce del rinvio ai principi di semplificazione e alle modalità di cui all'art.

14 e segg. legge n. 241/1990. In particolare, l'art. 14, *ter*, legge n. 241/1990, dispone che

«nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza di Servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di Conferenza di Servizi, la quale si conclude nel termine di trenta giorni successivi al termine predetto».

Una volta presentata l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, l'autorità competente in materia di VIA dovrà obbligatoriamente concludere il procedimento di compatibilità ambientale nel sopra menzionato termine di **novanta giorni** (art. 14 *ter*, legge n. 241/1990), che risulta applicabile, in virtù del richiamo di cui all'art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003, ai principi di semplificazione e alle modalità della legge n. 241/90, **in luogo dei più ampi termini di centocinquanta o trecentotrenta giorni**, previsti dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 4/2008, trattandosi, nella specie, di disciplina **speciale**, finalizzata alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, qualificati dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 387/2003 come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Una volta acquisita la VIA, l'amministrazione competente in ordine al rilascio dell'autorizzazione *ex art.* 12, D.Lgs. n. 387/2003, cit. non richiederà ulteriori acquisizioni istruttorie, in quanto disporrà «di un necessario presupposto attizio» (16).

Conclusioni

L'interesse alla sollecita realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile trova un limite nell'interesse a che la localizzazione di tali impianti sia compatibile con l'ambiente. In effetti, la circostanza che il procedimento di VIA venga espletato in via autonoma, e, pertanto, *ab externo*, mentre il relativo procedimento sospende il procedimento principale, che non può essere concluso in assenza del rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, pone, di fatto, i molteplici interessi, sottesi alla tutela dei valori ambientali, ricomposti **in un**

Note:

(14) Si veda:
- TAR Puglia, Lecce, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 59.

(15) Si veda:
- Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213.

(16) Si veda:
- TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 59/2008, *cit.*

unico contesto (17) nell'ambito della VIA, in posizione **privilegiata** rispetto all'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il giudizio di VIA negativo potrà essere superato soltanto mediante l'applicazione dell'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241/1990 (18). In tal caso, quindi, con una **decisione politica** è possibile discostarsi da una valutazione tecnica dell'amministrazione conferendo, così, valore primario all'interesse alla realizzazione dell'opera rispetto all'interesse ambientale.

L'applicazione delle nuove norme sulla VIA, di cui al D.Lgs. n. 4/2008, secondo cui la VIA «sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale» (art. 5, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 4/2008), e, come è stato evidenziato sopra, il riferimento ai principi e alle

modalità di cui agli artt. 14 e segg. legge n. 241/1990, cui rinvia l'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, consentono di perseguire, comunque, **finalità di semplificazione** del procedimento di autorizzazione.

Note:

(17) Si veda:

- G. Grassi, *Problemi di attuazione della direttiva comunitaria sulla valutazione di impatto ambientale per i progetti di cui all'allegato II (art. 4, par. 2, direttiva n. 85/337/Cee)*, in *Gazzetta Ambiente*, 1997, suppl. n. 1, 3, pag. 7 e segg.

(18) Al riguardo si veda:

- F. Giampietro, L. Giampietro, *Utilizzo a fini energetici delle risorse naturali: procedure di VAS e VIA (parte seconda)*, cit., pag. 258.



STUDIO LEGALE
PROF. AVV. FRANCO GIAMPIETRO
 ROMA

GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA DIRETTIVA 2008/98/CE
 QUALI MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE?

ROMA, 25 GENNAIO 2010
 CENTRO CONGRESSI NH VILLA CARPEGNA
 Via Pio IV, 6 - 00165 ROMA

Il Convegno si propone di illustrare, con approccio interdisciplinare, *giuridico* e *tecnico*, il nuovo regime di gestione dei rifiuti, introdotto dalla direttiva 2008/98/CE (di 43 articoli e 5 allegati), che dovrà essere attuata nei 27 Paesi membri entro il 12 dicembre 2010 e che abroga la direttiva 2006/12/CE ed assorbe le direttive sui rifiuti pericolosi e sugli oli usati. Intervenuta la delega al Governo (Cfr. legge n. 88/2009), i Relatori esamineranno l'*impatto* del nuovo regime sulle vigenti prescrizioni del T.U.A.

Interverranno, tra gli altri:

- Un rappresentante della D.G. Ambiente della Commissione europea;
- Il Capo Ufficio Legislativo del Ministero Ambiente;
- Un rappresentante della Commissione ministeriale, preposta ai lavori di elaborazione del decreto legislativo delegato
- In qualità di relatori:
Prof. Avv. Franco Giampietro; Dr.ssa Loredana Musmeci; Prof. Avv. Alberta Leonarda Vergine; Dr. Stefano Ciafani; Avv. David Röttgen; Ing. Alberto Muratori; Prof. Avv. Giuseppe Garzia.

La sessione pomeridiana prevede un dibattito aperto ai partecipanti al Convegno e la presentazione del volume: **AA.VV., a cura di F. Giampietro, «La direttiva 2008/98/CE sui rifiuti: quali modifiche al Codice dell'ambiente?», Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer, 2009, pp. 288.**